



Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianto di video sorveglianza del territorio comunale

Art.1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianto di video sorveglianza sul territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Costa Masnaga – Servizio di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di video sorveglianza.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che - in relazione al luogo di installazione delle videocamere - interessano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
 - c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;
 - d) per titolare, l'Ente Comune di Costa Masnaga, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per Responsabile, la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per incaricato: la persona fisica - legata da rapporto di servizio al titolare - e preposto dal Responsabile al trattamento di dati personali;



- g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza attivato sul territorio del Comune di Costa Masnaga e collegato all'Ufficio di Polizia Locale.

Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell' impianto di video sorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Costa Masnaga, sono:
 - a) attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) tutelare il patrimonio comunale;
 - d) vigilare sul traffico;
 - e) rilevare infrazioni al codice della strada.
3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione al luogo d'installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'attività di video sorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.



5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art.4 Notificazione

1. I casi trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art.5 Responsabile ed incaricati

1. Il Sindaco in qualità di autorità locale di Pubblica Sicurezza è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti della legge n.675 del 1996 come modificata dal D.lgs. n.196 del 2003.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali e individua gli incaricati al trattamento dei dati. Il responsabile, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni impartite agli incaricati.
3. Gli incaricati procedono al trattamento, elaborando i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile. La gestione dell'impianto di video sorveglianza è riservata agli organi della Polizia Locale.
4. Prima dell'utilizzo dell'impianto, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso del sistema; nella fase di utilizzo, nel trattamento dei dati si atterranno alle misure di sicurezza indicate nel documento per la sicurezza della privacy.

Art.6 Accertamento di illeciti

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
 2. In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.



3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell' Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art.7 Conservazione delle immagini

- i. I dati relativi alle immagini vengono temporaneamente memorizzati su un hard-disk di capienza adeguata e il sistema procede alla cancellazione automatica mediante sovraregistrazione con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
2. Le immagini vengono visionate dagli incaricati del trattamento di norma giornalmente e restano memorizzate per massimo 15 giorni, onde consentirne la visione anche nel caso di assenza per ferie o altro motivo del personale incaricato.
3. Nell'ipotesi di accertamento di illeciti di cui all'art.6, le immagini vengono salvate per la conservazione su apposito supporto magnetico. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art.19 del D. L.vo n.196/2003 disciplina le misure di sicurezza per l'accesso alle immagini e per la conservazione dei supporti magnetici.
4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Art.8 Informativa ai cittadini

1. I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nei punti e nelle aree in cui si svolge la video sorveglianza che è in funzione il servizio di video sorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della L. 31 dicembre 1996 n. 675.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 29.11.2006